



# Città di Pineto

Provincia di Teramo

COMUNE OPERATORE DI PACE

Area "Urbanistica, Assetto del territorio, Attività produttive"  
Servizio Demanio Marittimo



ORDINANZA N. 191 DEL 1 LUGLIO 2015

## DISCIPLINA SULL'USO DEL DEMANIO MARITTIMO

### VISTI

- il Codice della Navigazione e suo Regolamento di attuazione;
- la L.R. 17 dicembre 1997 n. 141 recante "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistico ricreative";
- il Piano Demaniale Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28 marzo 2006, redatto in conformità al Piano Demaniale Marittimo Regionale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 141/1 del 29/07/2004;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 21 ottobre 2009 recante "Istituzione dell'Area Marina Protetta denominata «Torre del Cerrano»";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 28 luglio 2009 recante "Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'Area Marina Protetta «Torre del Cerrano»";
- la nota prot. n. 245 del 27/04/2011 del Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano (CO.GES.) avente ad oggetto "Litorale Pineto-Silvi. Incontro pubblico per problematiche di gestione arenile e pinete";
- la nota prot. n. 490 del 20/05/2011 del Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano (CO.GES.) avente ad oggetto "Litorale Pineto-Silvi. AMP Torre del Cerrano. Richieste posizionamento attrezzature in pineta e nelle spiagge libere";
- la nota prot. n. 516 del 25/05/2011 del Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano (CO.GES.) avente ad oggetto "Litorale Pineto-Silvi. AMP Torre del Cerrano. Posizionamento segnaletica informativa su normativa vigente";
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 20/4 del 24/02/2015 recante "L.R. 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistico ricreative) – Art. 2 – Adozione del Piano Demaniale Marittimo (PDM)";
- la determinazione n. DPE/15 del 5 marzo 2015 del Dipartimento Regionale Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura recante "Attività nelle spiagge del litorale abruzzese – Ordinanza Balneare 2015";
- l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 14/2015 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova.

### VISTI

- il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 recante "Norme per la gestione integrata dei rifiuti";
- l'Ordinanza del Sindaco del Comune di Pineto n. 12 del 12 maggio 2006 relativa alla disciplina della gestione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani sul territorio comunale;
- la Circolare n. 1/2011 della Direzione Regionale Protezione Civile e Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti, recante "Direttive regionali per la gestione dei rifiuti accumulatisi in spiagge marittime";
- la Circolare n. 1/2014 della Direzione Regionale Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia – Servizio Gestione Rifiuti, recante "D.L.vo 03/04/2006, n. 152 – D.L.vo 31/03/1998, n. 112 – Legge 31/07/2002, n. 179 – D.L.vo 18/08/2000, n. 267, L.R. 19/12/2007, n. 45 – Ulteriori disposizioni per la gestione dei rifiuti e materiali litoidi/sedimenti ghiaiosi depositatisi sulle spiagge marittime".



# Città di Pineto

Provincia di Teramo

COMUNE OPERATORE DI PACE

Area "Urbanistica, Assetto del territorio, Attività produttive"

Servizio Demanio Marittimo



Gestione Ambientale Verificata  
N. Reg. IT - 000866

## VISTI

- il D.P.R. 08/02/1954, n. 320 e s.m.i. recante "Regolamento di polizia veterinaria" e s.m.i.;
- la L. 14/08/1991, n. 281 e s.m.i. recante "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- la L.R. 18/12/2013, n. 47 e s.m.i. recante "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione";
- la L.R. 17/04/2014, n. 19 recante "Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione".
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 03/10/2005 recante "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani".

VISTO l'art. 109, comma 2, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

## DISPONE

### ARTICOLO 1

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Nelle spiagge e nelle pinete litoranee è vietato tutto l'anno:

- accendere fuochi o fare uso di fornelli a fiamma libera per qualsiasi scopo, compresa l'accensione di sigarette sia all'interno delle pinete che nei sentieri di transito;
- sradicare, tagliare o danneggiare in qualsiasi modo piante, parti di piante, arbusti e radici;
- calpestare le aree di duna comunque delimitate da paletti in legno e funi di marineria o da recinzioni o delimitazioni di altro tipo;
- manomettere recinzioni o altre delimitazioni, anche costituite da paletti in legno e funi di marineria, nonché la segnaletica poste a salvaguardia della duna litoranea o di altre specie presenti;
- affiggere ad alberi ed arbusti chiodi, cartelli, incidere la corteccia, fare legature (comprese quelle relative alla installazione di amache o attrezzature simili), scuotere piante, affiggere cartelli pubblicitari o di qualsiasi altro tipo;
- campeggiare con tende, roulotte, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare;
- realizzare qualsiasi opera e/o strutture anche se di tipo amovibile e provvisoria senza autorizzazione degli enti competenti;
- accedere, transitare, fermare e sostare con automezzi, motociclette, motocicli e veicoli in genere, con eccezione dei mezzi di soccorso, mezzi di servizio delle forze dell'ordine, mezzi di servizio di pubbliche amministrazioni o enti con specifiche competenze in aree demaniali, mezzi del servizio pubblico per la pulizia e la raccolta dei rifiuti urbani, per la sistemazione delle spiagge, mezzi per il carico e scarico di attrezzature in occasione di manifestazioni pubbliche;
- in deroga al divieto contenuto nella precedente lettera h) del presente articolo, salvo specifica autorizzazione rilasciata dal comune e nelle more della definizione di modalità alternative, possono essere autorizzati all'accesso, al transito, alla fermata e la sosta: i veicoli per il rifornimento degli stabilimenti balneari di generi vari necessari per garantirne la funzionalità, i veicoli per il trasporto fino alle concessioni di attrezzature balneari, i veicoli per le attività di cantieri regolarmente autorizzate dal comune, veicoli utilizzati dalle agenzie di vigilanza privata, di quelli utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nell'ambito delle aree a ciò dedicate e per il tempo strettamente necessario alle relative



# Città di Pineto

Provincia di Teramo

COMUNE OPERATORE DI PACE

Area "Urbanistica, Assetto del territorio, Attività produttive"

Servizio Demanio Marittimo



Gestione Ambientale Verificata  
N. Reg. IT - 000866

operazioni di deposito/rimozione con mezzi e carrelli. Gli orari di accesso verranno definiti nelle autorizzazioni rilasciate dal comune in accordo con gli organi tecnici dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano per le aree di influenza di quest'ultima;

- accedere e transitare con cavalli se non autorizzati e limitatamente al periodo compreso tra il 31 ottobre e il 28 febbraio;
- campeggiare con tende, roulotte, campers, ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare;
- occupare spazi con tavoli con panche e sedie, approntare aree picnic se non nei casi previsti dal presente regolamento;
- provocare rumori molesti e comunque qualsiasi attività che possa alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive, compreso tenere alto il volume di apparecchi a diffusione sonora salvo quanto stabilito e consentito nel piano comunale di classificazione acustica;
- praticare qualsiasi tipo di gioco che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone o recare disturbo ai fruitori delle pinete, fatta salva la possibilità di praticare gli stessi all'interno di spazi appositamente autorizzati ed idoneamente attrezzati;
- esercitare attività commerciali, di servizi e terziarie sia in forma fissa che itinerante, pubblicità, attività promozionali, al di fuori delle specifiche previsioni contenute nella normativa vigente e nelle specifiche disposizioni del comune;
- abbandonare rifiuti di qualunque genere in qualunque zona delle pinete; i rifiuti eventualmente prodotti dovranno essere, in osservanza delle norme vigenti sul territorio comunale, separati per flussi omogenei (carta, cartone, plastica, vetro, indifferenziato) e conferiti a propria cura nel più vicino punto di raccolta corrispondente al più vicino complesso balneare;
- da parte dei complessi balneari e nelle aree dagli stessi individuate nei pressi delle strutture ed allestite per il conferimento dei rifiuti, impedire agli utenti delle spiagge il conferimento dei propri rifiuti opportunamente separati;
- da parte dei complessi balneari, il conferimento dei rifiuti da questi prodotti nei giorni, negli orari e con le modalità diversi da quelli imposti dall'Amministrazione Comunale per la raccolta pubblica;
- introdurre specie vegetali non autoctone se non autorizzate;
- movimentare terra o sabbia se non autorizzati.

## ARTICOLO 2 CORPI MORTI

E' fatto obbligo per tutti i concessionari balneari di comunicare al servizio comunale competente ed al consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano, per l'area d'influenza di quest'ultima, entro 6 (sei) giorni dalla emissione della presente ordinanza, il numero e la tipologia dei corpi morti del peso di norma non superiore a 50 kg. Da immergere (es. inerti, sacchi con sabbia, pietre, ecc.) con allegata planimetria dell'area marina interessata nonché la data di inizio delle attività di immersione.

## ARTICOLO 3 PRESCRIZIONI PER L'ACCESSO ALLE SPIAGGE E PINETE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE

Il Comune di Pineto garantisce l'accesso alle spiagge ed alle pinete litoranee di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio o della museruola.



# Città di Pineto

Provincia di Teramo

COMUNE OPERATORE DI PACE

Area "Urbanistica, Assetto del territorio, Attività produttive"

Servizio Demanio Marittimo



Gestione Ambientale Verificata  
N. Reg. IT - 000866

E' comunque vietato accedere al tratto di litorale marittimo compreso tra la sponda sud del torrente Foggetta e il confine col Comune di Silvi. Il divieto si estende per l'intero litorale citato, in quanto il calpestio incontrollato arrecherebbe danni alla flora ed alla fauna presenti in tale tratto classificato paesaggio di particolare pregio ambientale (rif. articolo 18 delle N.T.A. del P.D.C.).

Il Comune di Pineto, nel restante litorale classificato "spiaggia libera" dal Piano Demaniale Comunale non pone limiti all'accesso degli animali.

E' sempre consentito l'accesso alle spiagge ed alle pinete dei cani guida per le esigenze dei non vedenti, nonché a quelli addetti al salvataggio ed alla sicurezza pubblica sulle spiagge e in mare.

L'accesso alle spiagge ed alla pinete litoranee da parte del proprietario o detentore è condizionato dall'osservanza delle seguenti regole:

- a) munirsi di idonea certificazione sanitaria o libretto sanitario delle vaccinazioni;
- b) gli animali che accedono alle spiagge ed alle pinete devono essere identificabili per mezzo di microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo;
- c) gli animali devono essere condotti sempre al guinzaglio al fine di mantenerne costantemente il controllo ed è obbligatorio portare con se una museruola da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali;
- d) gli animali che accedono alle spiagge devono sostare entro il perimetro degli ombrelloni assegnati ai proprietari o detentori o da loro impiantati e comunque nelle immediate vicinanze;
- e) munirsi di appositi sacchetti per la immediata raccolta delle deiezioni solide; per le deiezioni liquide è fatto obbligo di provvedere ad aspergerle e dilavarle con acqua anche marina; le deiezioni solide rimosse andranno collocate nel più vicino contenitore per la raccolta dei rifiuti indifferenziati;
- f) è vietato accedere alle spiagge ed alle pinete con cani femmina durante il periodo estrale;
- g) è vietata la balneazione dei cani anche nelle spiagge libere in cui è ammesso il libero accesso, ad esclusione di quelle opportunamente attrezzate e dedicate ad accogliere gli animali di affezione (bau beach);
- h) è interdetto agli animali l'accesso a piscine, docce, spazi ludici e sportivi, presenti nelle spiagge e nelle pinete.

Negli stabilimenti balneari che autorizzano l'accesso degli animali e riservano a tale scopo porzioni di spiaggia attrezzata e nelle spiagge libere attrezzate (bau beach), sono installate almeno una bacheca in legno con superficie espositiva bifacciale, nel formato utile 70x100, e affissi appositi cartelli contenenti le prescrizioni per l'accesso alle spiagge di cani e gatti e per la corretta convivenza con i bagnanti. Tali prescrizioni dovranno essere tradotte in almeno tre lingue, inglese, francese e tedesco, oltre l'italiano.

Nelle spiagge libere non attrezzate (tratto compreso tra la sponda nord del torrente Foggetta e il confine col Comune di Roseto degli Abruzzi), è fatto obbligo al proprietario o detentore di assicurare agli animali il dovuto ristoro e abbeveraggio.

E' vietata la balneazione sull'intero litorale.

E' facoltà del Comune di Pineto di individuare uno o più lotti demaniali sul proprio litorale attrezzato esclusivamente all'accoglimento degli animali (bau beach). In tali lotti è consentita la balneazione degli animali esclusivamente negli orari dalle 12,30 alle 14,30 e dalle 18,30 alle 20,00. L'area destinata alla balneazione corrisponde allo specchio acqueo antistante il lotto o i lotti; la balneazione avviene sotto il diretto controllo e la responsabilità del proprietario o detentore dell'animale.



# Città di Pineto

Provincia di Teramo

COMUNE OPERATORE DI PACE

Area "Urbanistica, Assetto del territorio, Attività produttive"  
Servizio Demanio Marittimo



Gestione Ambientale Verificata  
N. Reg. IT - 000866

## AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con la presente ordinanza, è punito con le sanzioni amministrative di seguito elencate:

- per le violazioni ai divieti elencati all'articolo 1 – sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.000,00 (art. 1164 del Codice della Navigazione);
- per violazione al divieto di cui all'articolo 3:
  - sanzione amministrativa di € 77,47 (art. 5 comma 2 della L. 14/08/1991, n. 281);
  - sanzione amministrativa di € 51,65 (art. 5 comma 3 della L. 14/08/1991, n. 281);
  - sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 (art. 26 della L.R. 18/12/2013, n. 47);
- per la violazione ai divieti elencati all'articolo 1 (limitatamente alla materia dell'abbandono di rifiuti):
  - in presenza di rifiuti non pericolosi la sanzione amministrativa da € 300,00 a € 3.000,00 (art. 255, comma 1, del D.L.vo 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.);
  - in presenza di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa da € 300,00 a € 3.000,00 è aumentata fino al doppio (art. 255, comma 1, del D.L.vo 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.).

## DISPONE

La revoca della propria precedente Ordinanza n. 21 del 31/05/2012.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente ordinanza o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della presente ordinanza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Ing. Marcello D'ALBERTO